

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

GARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'isola di Ginostra, perla delle Eolie, ricade in territorio del comune di Lipari, la maggiore delle isole eoliane, ma i suoi abitanti sono di fronte ad una inesorabile alternativa: lasciare per sempre l'Isola o rassegnarsi a vivere isolati nei mesi invernali;

il consiglio comunale di Lipari ha fatto voti perché si realizzino un piccolo approdo che permetta le comunicazioni anche d'inverno ed una centralina fotovoltaica —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Governo;

se e quali iniziative il Governo intenda varare per la soluzione della problematica in argomento. (3-02929)

NOVELLI e ALBANESE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 6 aprile 1998 la quarta sezione del tribunale di Napoli, presidente Bruno D'Urso, giudici *a latere* Teresa Areniello e Vincenzo Pezzella, ha assolto il direttore e il vice direttore del periodico *Iustitia* che avevano denunciato un ennesimo disinvoltato praticantato deciso dall'ordine dei giornalisti della Campania presieduto da Ermanno Corsi;

a sporgere querela era stata Paola Perez, assunta nel 1990 alla Edigen-Roam come impiegata di quinto livello, messa in cassa integrazione dall'azienda il 13 settembre 1992, pochi giorni dopo iscritta d'ufficio nell'elenco dei praticanti giornalisti dell'ordine della Campania (di cui il padre era stato fino a pochi mesi prima

consigliere) e ammessa nell'ottobre 1992 alla sessione d'esami per diventare giornalista professionista;

durante il processo di primo grado è stato largamente provato attraverso documenti e testimonianze che la Perez svolgeva attività di segreteria: faceva fotocopie, rispondeva al telefono, distribuiva i fax in arrivo;

la Perez, chiamata a testimoniare il 6 aprile 1998, non è stata in grado di indicare un solo articolo da lei scritto e comunque dalla documentazione esibita dal suo legale risultano in due anni soltanto una breve notizia e la traduzione di un articolo dall'inglese;

dalle vicende processuali sono emerse due clamorose discordanze tra le testimonianze fornite sotto giuramento dal primo direttore del *Roma* Ottorino Gurgo e da Ermanno Corsi e la certificazione rilasciata alla Perez dall'ordine regionale dei giornalisti con *in calce* proprio la firma di Corsi: per i due giornalisti la Perez avrebbe svolto la pratica lavorando alla segreteria di redazione, la certificazione inviata dall'ordine del giorno (come previsto dalla legge istitutiva) al ministero di Grazia e giustizia, alla procura generale, alla corte d'appello e alla procura della Repubblica precisa che la pratica è stata svolta nel settore cultura; Gurgo e Corsi non ricordano con precisione la data di inizio del praticantato, ma il contratto assunzione dell'« impiegata » Perez indica la data del 21 ottobre 1990, mentre Corsi firma una delibera che fa decorrere il praticantato addirittura dal primo ottobre, cioè tre settimane prima che la Perez mettesse piede al giornale;

sulla questione del disinvoltato praticantato concesso a Paola Perez il 3 aprile 1998 è stata presentata una interrogazione al Ministro di grazia e giustizia, il cui prolungato silenzio sulla scandalosa gestione dell'ordine dei giornalisti della Campania sta diventando non più tollerabile;

sulla vicenda Perez il 20 maggio 1998 è intervenuta anche la procura generale retta da Renato Golia, appellando la sentenza di primo grado;

la decisione potrebbe apparire routinaria, ma va segnalato che soltanto in casi molto rari la procura generale ha appellato sentenze in materia di diffamazione, tanto più che il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione degli imputati di diffamazione « perché il fatto non sussiste »;

lasciano poi di stucco le motivazioni addotte dal procuratore generale Luigi Romano per appellare la sentenza;

basta citare anche solo una delle motivazioni per cogliere una estrema disattenzione e/o una scarsissima conoscenza della legge istitutiva dell'ordine da parte dell'estensore dell'impugnazione;

oggetto del procedimento penale è il discusso praticantato che si sarebbe svolto dal primo ottobre del 1990 al settembre del 1992; il sostituto procuratore generale Luigi Romano scrive (e non si capisce « che c'azzecca »): « rilevato che in atti vi sono elementi concreti e positivi di praticantato giornalistico della Perez Paola (articoli giornalisti) con inizio sin dagli anni 1980, 1982, 1985, 1987 (l'allegazione dei numerosi servizi giornalistici dal 1991, 1992, 1995, 1996 non ha rilevanza per il processo *de quo*);

si deve inoltre ricordare che per legge la procura generale ha il compito di vigilare sull'attività dell'ordine regionale;

desta perciò grandissima meraviglia che Renato Golia non solo non abbia autonomamente impugnato una delibera palesemente disinvolta come quella della Perez, ma scenda in campo ad avviso degli interroganti interpretando al rovescio il ruolo che la legge gli affida;

del resto Golia era già stato citato in un'interrogazione parlamentare presentata l'8 novembre 1996 (A.C. 4-05176) per il controllo molto disattento che esercitava sull'attività dell'ordine guidato da Ermanno Corsi;

con l'interrogazione veniva denunciato che la procura generale sostanzialmente si disinteressava delle delibere più oscure e consentiva all'ordine di inviare i

fascicoli in procura invece che con cadenza mensile come previsto dalla legge, soltanto una volta all'anno, a metà luglio, quando cioè in tribunale iniziava la sessione ferialle;

la legge prevede che le delibere possano essere impugnate entro trenta giorni; la valanga di atti scaricati a luglio sui tavoli della procura generale metteva al riparo da qualsiasi intenzione di ficcare il naso negli « affari » dell'ordine;

sono trascorsi quasi due anni, ma neanche all'interrogazione dell'8 novembre 1996 è stata data risposta, mentre una risposta immediata la diede Golia recandosi pochi giorni dopo in visita a Corsi al circolo della stampa e in questi due anni frequenti sono state le visite « culturali » e « mondane » di Golia al circolo;

quando il consiglio superiore della magistratura il 13 marzo 1996 votò per nominare il procuratore generale di Napoli, Renato Golia ottenne una maggioranza risicata (quattordici voti a favore e dieci contrari), anche perché più di un consigliere ricordò i suoi trascorsi di giudice collaudatore per la ricostruzione in Campania, quell'attività cioè messa in piedi dalla regione Campania che consentì di distribuire decine di milioni a magistrati coinvolti nei collaudi delle opere del dopo terremoto;

anche Corsi fu largamente beneficiario dell'onda delle iniziative per il dopo terremoto: fu collaboratore assiduo della rivista *Costruttiva*, il mensile dell'associazione costruttori, e soprattutto fu il coordinatore di una maxi opera in due volumi costata centinaia di milioni, coinvolgendo nell'operazione gran parte dei giornalisti napoletani che si occupavano della ricostruzione in Campania, i cui articoli vennero compensati con ricchi *cachet* —:

se e quali iniziative di competenza il Ministro intenda intraprendere in relazione al lunghissimo sonno del procuratore generale della Repubblica del tribunale di Napoli Renato Golia sull'attività clientelare e illegale dell'ordine campano, da molti

anni ormai denunciata da operatori dell'informazione ed esponenti politici che con decine di interrogazioni hanno segnalato alcune delle delibere più clamorose firmate dall'ineffabile Ermanno Corsi, « sonno » interrotto ora da Golia addirittura con un intervento di sostanziale difesa e sostegno della discussa gestione dell'ordine campano. (3-02930)

ALBANESE, GIACALONE e NOVELLI.
— *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nell'ordinamento giuridico italiano permane il paradosso che consente a un magistrato di promuovere un'azione civile anche davanti ai giudici del tribunale nel quale quotidianamente lavora;

della questione si sta occupando la Corte costituzionale che non è ancora pervenuta a una decisione in attesa che il Parlamento modifichi in legge;

il testo approvato al Senato il 20 marzo 1997 è stato votato con modifiche dalla Camera l'11 febbraio 1998 ed è tornato a Montecitorio dopo che il Senato l'ha approvato il 14 maggio 1998 inserendo nuove modifiche;

mentre va avanti la navetta del testo tra le due Camere, si stanno moltiplicando le richieste di risarcimento danni nei confronti di giornalisti non addomesticati presentate « in casa » da magistrati;

particolarmente grave è il caso del sostituto della Repubblica di Napoli Arcibaldo Miller, già coinvolto nel procedimento penale poi archiviato relativo alla casa squillo di via Palizzi, dal sette marzo indagato dai giudici di Salerno con l'accusa di corruzione, accusa poi archiviata il 10 marzo 1996;

il 7 aprile 1994 Miller viene ascoltato dal Consiglio superiore della magistratura ed ha come avvocato difensore il giudice Domenico Nastro, segretario organizzativo nazionale della corrente Magistratura Indipendente, nella quale milita anche Arcibaldo Miller;

l'8 luglio 1998 Miller è ancora davanti al *plenum* del Consiglio superiore della magistratura che deve votare il suo trasferimento d'ufficio e il suo difensore (il termine tecnico è « assistente ») è sempre Domenico Nastro;

Miller ha citato per danni diversi giornalisti che hanno osato scrivere delle sue disavventure giudiziarie e alcuni procedimenti sono stati assegnati al secondo collegio della prima sezione civile del tribunale di Napoli;

anche il magistrato Armando Cono Lancuba, inquisito e arrestato il 7 marzo 1994 per i rapporti di corruzione e collusione con gli stessi « camorristi » asseritamente frequentati da Arcibaldo Miller e attualmente sotto processo davanti al tribunale di Salerno con l'accusa di associazione camorristica, calunnia, corruzione e concussione, ha citato per danni alcuni cronisti colpevoli di aver raccontato le vicende che lo hanno visto protagonista;

come risulta dagli atti del processo di Salerno, immediatamente prima e subito dopo le perquisizioni effettuate il 12 novembre 1993, sia a casa che negli uffici della procura di Melfi, a carico di Armando Cono Lancuba, sono stati organizzati degli incontri riservati chi hanno preso parte con Lancuba i magistrati Domenico Nastro, Renato Vuosi, responsabile dell'ufficio gip del tribunale di Napoli, e Luigi Mastrominico, aggiunto della procura della Repubblica del tribunale di Napoli;

anche alcune delle citazioni di Lancuba sono state assegnate al secondo collegio della prima sezione civile del tribunale di Napoli;

fino al 10 febbraio scorso il secondo collegio della prima sezione civile del tribunale di Napoli è stato presieduto da Domenico Nastro —:

se Nastro abbia via via segnalato le clamorose incompatibilità che lo riguardavano;

in caso contrario come il Ministro intenda intervenire con la tempestività e il

vigore necessario in una vicenda che vede un pericolosissimo intreccio di interessi privati e illegali. (3-02931)

NARDINI e GIORDANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 8 gennaio 1998 dalla Casa di cura « Villa S. Anna », in Catanzaro, di proprietà di Frantera Franco, sono stati licenziati 8 ostetriche, un puericultrice, un ginecologo;

motivo del licenziamento, si dice (nella lettera di licenziamento), per cessata attività;

successivamente, si sono verificati nella medesima clinica, due parti, di cui uno notturno, uno pomeridiano; le cartelle di ricovero delle gestanti sono rimaste in bianco, in modo da mettere come data e ora del ricovero quella del parto, perché risultassero interventi di pronto soccorso;

la clinica aveva dichiarato la cessata attività, e non si comprende dove siano state ricoverate le donne;

verso i lavoratori sono state avviate le procedure della messa in mobilità secondo la legge 233 del 1991 in base agli articoli 4 e 24;

i lavoratori sono stati avviati ai lavori socialmente utili come previsto dalla legge;

l'Ufficio Inps di Catanzaro ha avviato le procedure per la liquidazione dell'assegno di mobilità e ha chiesto pertanto che si completasse la pratica da parte della casa di cura, con la compilazione del modello DS 22;

l'assegno di mobilità corrisponde a nove mensilità;

la clinica non ha completato il modello DS 22;

la clinica dichiara di essere inquadrata nel settore commercio ed invece nello stesso modello DS 22 risultava di far parte del settore industriale —:

se sia informato dei fatti e cosa intenda fare per chiarire la posizione di tali lavoratori e perché vengano rispettati i loro diritti. (3-02932)

ALTEA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 27 settembre 1998 il volo di linea della compagnia *Air Europe* PE 2907 diretto da l'Avana a Roma anziché partire alle 21,30 (ora locale) è partito alle 4 del mattino di lunedì senza che ai 250 passeggeri in attesa all'aeroporto cubano fin dal pomeriggio di domenica sia stata fornita alcuna informazione né tantomeno alcuna assistenza;

una volta chiuse le porte dell'aereo e poco prima del decollo dall'Avana il comandante ha informato i passeggeri che l'aereo anziché a Roma Fiumicino sarebbe atterrato a Milano Malpensa ma, nonostante le proteste dei passeggeri, molti dei quali avevano a Roma le coincidenze per voli nazionali, non ha fornito alcuna spiegazione;

poco prima di giungere a Malpensa, è stato comunicato che erano pronti gli aerei per il trasferimento a Roma e poiché erano le ore 19,30 ci sarebbe stato il tempo per prendere le coincidenze. Ma una volta sbarcati i bagagli, ai passeggeri provenienti dall'Avana è stato imposto di fare il *check in* per un volo, sempre *Air Europe*, diretto alle isole Mauritius, decollato alle ore 22,15 e giunto a Roma quando ormai non c'era più alcuna coincidenza;

da Fiumicino i passeggeri che avevano perso le coincidenze sono stati trasferiti in un hotel di Latina, poiché a Roma non c'erano stanze disponibili;

l'*Air Europe* ha avuto la concessione del volo di linea Roma-l'Avana e viceversa, di gran lunga la più remunerativa delle rotte caraibiche grazie al fatto che tutti i posti disponibili vengono acquistati preventivamente dalle agenzie di viaggio,

perché l'Alitalia ha inspiegabilmente rinunciato all'opzione, facendo un vero e proprio regalo all'*Air Europe* —:

quali determinazioni intenda assumere per garantire che le compagnie concessionarie dei voli per l'Italia rispettino le norme vigenti sulla navigazione e per accertare quali motivi abbiano indotto l'Alitalia a concedere ad altre compagnie private voli di linea molto remunerativi come quelli fra Roma e l'Avana. (3-02933)

TARADASH. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa (*Il Sole 24 Ore* del 1° ottobre 1998, pagina 33) risulta che l'Ufficio italiano cambi abbia investito 250 milioni di dollari di riserve valutarie della Banca d'Italia nel *Long term capital management* (*Ltcm*), l'*hedge fund* americano la cui sopravvivenza, per ora garantita da un tempestivo piano di salvataggio della Fed quantificato in circa 3,6 miliardi di dollari, è stata messa a rischio, con un'esposizione stimata in 100 miliardi di dollari, dal deterioramento dei mercati finanziari mondiali che ha determinato una svalutazione delle attività del fondo di quasi il 50 per cento;

l'Ufficio italiano cambi, al quale da oggi la Banca d'Italia subentra come responsabile diretta della gestione delle riserve valutarie, ha confermato la propria esposizione nel capitale del *Ltcm* con l'ac-

quisizione nel 1994 di una partecipazione da 100 milioni di dollari nel *Long term capital portfolio*, una *limited partnership* costituita nelle Cayman Island e con un prestito di 150 milioni di dollari a medio termine accordato circa due anni fa;

il *Ltcm* ha una significativa posizione sul mercato obbligazionario italiano e in particolare sui certificati di credito del Tesoro interessati da operazioni di *swap*;

da alcuni anni, uno dei consulenti del *Ltcm* e suo rappresentante per l'Italia, è il professor Giovannini che, fino al 1994 ha ricoperto l'incarico di direttore del debito estero del Tesoro e dal 1996 è membro del consiglio di amministrazione dell'Enel —:

quale sia la dimensione esatta delle perdite subite dall'Uic nel dissesto del *Ltcm*;

se altri enti pubblici o società a partecipazione statale siano coinvolti in investimenti di capitale nel *Ltcm*;

se al momento della nomina del professor Giovannini nel consiglio di amministrazione dell'Enel, fosse al corrente della sua attività nell'ambito del *Ltcm*;

se risulti che il ministero del tesoro sia coinvolto in operazioni aventi contropartite di mercato in *swap* di interesse bot contro tasso fisso;

se, alla luce di questa e di altre vicende, non ritenga necessaria la liquidazione dell'Uic. (3-02934)